



COMUNE DI TROIA

- Provincia di Foggia -

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE E PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Approvato con la Delibera C.C. n. **20** del **28 GEN. 2010**

IL SINDACO
(Dr. Edoardo BECCIA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giacomo SCALZULLI)

Indice

TITOLO I - NORME PER LA FORNITURA	4
ART. 1 - Ente Gestore	4
ART. 2 - Fornitura delle acque	4
ART. 3 - Tipologia di fornitura.....	4
ART. 4 - Forniture in edifici destinati a pubblici servizi	4
ART. 5 - Istanza di concessione.....	4
ART. 6 - Atto di concessione.....	5
ART. 7 - Durata delle concessione	5
ART. 8 - Sospensione e revoca della concessione	5
ART. 9 - Cambiamento intestazione contratto - voltura	5
ART. 10 - Fallimento del titolare.....	6
ART. 11 - Uso dell'acqua.....	6
ART. 12 - Divieti e ammenda	6
ART. 13 - Interruzione del servizio.....	6
ART. 14 - Tariffa e periodicità di pagamento.....	7
ART. 15 - Ritardo – Mora – Rimborso.....	7
TITOLO II – NORME PER GLI IMPIANTI	8
ART. 16 - Installazione delle condutture	8
ART. 17 - Impianti di pompaggio	8
ART. 18 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione delle derivazioni	8
ART. 19 - Prescrizioni e collaudi.....	8
ART. 20 - Installazione delle condutture	8
ART. 21 - Collegamenti impianti ed apparecchi	9
ART. 22 - Impianti interni di sollevamento acqua	9
ART. 23 - Serbatoi	9
ART. 24 - Funzionamento degli impianti interni.....	9
ART. 25 - Vigilanza sugli impianti.....	9
TITOLO III - APPARECCHI DI MISURA	10
ART. 26 - Tipi di apparecchi di misura	10
ART. 27 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura.....	10
ART. 28 - Guasti agli apparecchi	10
ART. 29 - Verbale di posa.....	10
ART. 30 - Lettura dei misuratori	10
ART. 31 - Irregolarità di funzionamento del misuratore	11

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ART. 32 - Affidamento a terzi della gestione di rete	11
ART. 33 - Forniture in edifici distanti dalla condotta principale	11
ART. 34 - Controversie.....	11
ART. 35 - Entrata in vigore del Regolamento	11

TITOLO I - NORME PER LA FORNITURA

ART. 1 - Ente Gestore

Il Comune di Troia detiene la gestione diretta del servizio di distribuzione dell'acqua potabile dell'Acquedotto Rurale, disciplinandolo con le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento. Ai fini giuridici l'erogazione dell'acqua avviene mediante atto di concessione.

Il Comune fornisce acqua potabile ai propri Utenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art.45 della Legge n. 47 del 28.02.1985 (*Legge Urbanistica e disposizioni generali*) e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'Acquedotto Rurale sino al raccordo con il misuratore dell'acqua, contatore compreso, sono di proprietà del Comune.

ART. 2 - Fornitura delle acque

Le acque sono fornite dall'AQP.

ART. 3 - Tipologia di fornitura

La fornitura dell'acqua è finalizzata ad uso **domestico** (alimentazione, servizi igienici ed altri impieghi domestici ordinari) e per scopi **artigianali, industriali, zootecnici e agrituristici**.

La concessione può essere accordata sempre che il fondo rurale sia dotato di immobile regolarmente accatastato ed in regola con la vigente normativa edilizia. A tale scopo, dovrà essere allegata all'istanza la dovuta certificazione catastale e il titolo edilizio.

La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero, misurata a contatore.

ART. 4 - Forniture in edifici destinati a pubblici servizi

Le forniture di acqua in edifici destinati a pubblici servizi sono soggette a convenzione da stipulare con gli Enti erogatori di tali servizi, alle condizioni che si stabiliranno con deliberazione della Giunta Comunale ferme restando le modalità indicate nel presente Regolamento.

ART. 5 - Istanza di concessione

Chiunque desideri ottenere una concessione di acqua dovrà far pervenire al Comune istanza scritta, su moduli predisposti dal Comune, nella quale dovrà dichiarare:

- a) Cognome, Nome, codice fiscale o partita IVA, data e luogo di nascita, la residenza ed il domicilio o recapito dove gli verranno trasmesse le bollette e qualsiasi eventuale comunicazione;
- b) qualifica del richiedente: proprietario, usufruttuario, locatario, amministratore, ecc;
- c) l'uso per il quale si richiede la concessione;
- d) l'ubicazione dell'immobile, su allegata planimetria catastale, per il quale si richiede l'erogazione d'acqua;
- e) gli estremi del titolo abilitativi dell'immobile;
- f) di aver preso conoscenza del presente Regolamento e di assoggettarsi allo stesso.

L'eventuale variazione di domicilio o recapito dell'Utente deve essere tempestivamente comunicata al Comune tramite raccomandata A.R. o a mezzo di apposita lettera presentata presso l'Ufficio del Protocollo del Comune.

Per quanto riguarda la materia dell'autocertificazione il Comune attua la normativa vigente (Legge 127/97 e D.P.R. 403/1999).

ART. 6 - Atto di concessione

L'erogazione avverrà mediante la stipula, tra il Comune e il richiedente di apposito atto di concessione le cui spese sono a totale carico del richiedente stesso. Prima della stipula della concessione, il richiedente dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria Comunale delle somme richieste dall'Amministrazione per **spese contrattuali**, nonché di un importo fisso quale **cauzione infruttifera**, a garanzia dei consumi. Tale deposito cauzionale è posto pari a € 100,00 (cento) e sarà restituito all'atto della risoluzione del contratto dopo che l'Utente avrà soddisfatto tutti i debiti verso l'amministrazione o conguagliato con l'ultima fornitura.

Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti (Dirigente del settore, in qualità di rappresentante del Comune, e Utente/Concessionario) e all'Utente verrà rilasciata copia del contratto e copia del presente Regolamento.

Costituisce causa di diniego la presentazione di documentazione incompleta o la richiesta di un quantitativo d'acqua non compatibile con le disponibilità idriche indicate nella Convenzione tra il Comune e l'AQP (Prot. n. 9693 del 4 Maggio 2009).

Nel caso in cui la domanda venga respinta, la pratica è archiviata e all'interessato dovrà essere data motivata comunicazione di tale diniego entro 30 giorni.

Qualora la domanda venga accettata e l'interessato non risponda entro 60 giorni alla richiesta di documentazione da parte del Comune, la domanda verrà ugualmente archiviata.

ART. 7 - Durata delle concessione

I termini contrattuali di fornitura decorrono dal 1° o dal 15° giorno del mese, quando la stipulazione del contratto sia avvenuta entro la prima o la seconda metà del mese stesso.

Il contratto di fornitura ha durata annuale e si intende rinnovato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicare al Comune per iscritto entro 30 giorni dalla scadenza, tramite raccomandata A.R. o a mezzo di apposita richiesta presentata presso l'Ufficio del Protocollo del Comune.

Il recedente sarà tenuto, in ogni caso, al pagamento del canone annuo per intero e dell'importo del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura con sigillo del misuratore.

ART. 8 - Sospensione e revoca della concessione

Il Comune, qualora l'Utente non abbia provveduto entro i termini prescritti al pagamento del canone annuo e del relativo ammontare per i consumi effettuati o utilizzi impropriamente l'acqua fornitagli, dovrà provvedere alla sospensione della erogazione dell'acqua. Qualora tale sospensione per morosità si protragga per oltre 60 giorni, il Comune, entro i successivi 60 giorni, previo avviso scritto notificato, provvede alla revoca della concessione mediante ritiro dell'apparecchio di misurazione e sigillatura della presa. Resta salvo il diritto del Comune di recuperare l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti per canoni arretrati e per risarcimento di eventuali danni.

ART. 9 - Cambiamento intestazione contratto - voltura

Il cambiamento della persona fisica o giuridica a cui il contratto è intestato rende necessario il perfezionamento di un nuovo contratto. Il trasferimento di proprietà dell'immobile servito sia per atto tra vivi quanto in comodato o in via successoria dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune affinché possa provvedere alle eventuali volture e/o autorizzare nuove concessioni.

La domanda di voltura o subentro va presentata in carta libera.

L'Utente originario è tenuto, in ogni caso, al pagamento dell'intero canone annuo nonché dei consumi registrati fino al perfezionamento del nuovo contratto di subentro. Il subentrante, ai fini economici, inizia a pagare i consumi dal primo giorno del mese relativo alla voltura. In caso di trasferimento di titolarità "*mortis causa*" dell'Utente, il cambiamento dell'intestazione del contratto sarà eseguito d'ufficio e senza oneri a carico delle persone conviventi, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Negli altri casi, tutte le spese contrattuali sono a carico dell'Utente subentrante. In caso di subentro tra persone conviventi, appartenenti al medesimo nucleo familiare, l'importo del canone annuo dovuto, nonché i consumi effettuati fino alla data del subentro, verranno fatturati al nuovo Utente subentrante.

In qualsiasi caso, per il perfezionamento dell'atto, è necessaria la sottoscrizione del nuovo contratto da parte del subentrante che potrà avvenire o per atto di delega o, in caso di impedimento, su richiesta scritta, anche a domicilio dell'Utente tramite un operatore comunale.

ART. 10 - Fallimento del titolare

In caso di fallimento del titolare, la concessione resta sospesa con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nella concessione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi. Il curatore che subentri dovrà preventivamente pagare al Comune quanto dovuto dal fallito.

Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt. 72 e 74 della legge fallimentare (scioglimento del contratto per inadempienza).

ART. 11 - Uso dell'acqua

Senza l'autorizzazione del Comune è proibito, sotto pena di immediata risoluzione della concessione, oltre il risarcimento dei danni:

- 1) fare sulle rispettive diramazioni, tanto nell'interno degli edifici quanto all'esterno, prese d'acqua a favore di terzi o variazioni a proprio favore;
- 2) cedere ad altri tutta o parte dell'acqua;
- 3) adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nella concessione.

ART. 12 - Divieti e ammenda

E' fatto assoluto divieto di **rivendita dell'acqua** nonché la **manomissione** dei sigilli e qualunque altra operazione destinata alla frode o all'irregolare funzionamento dell'impianto.

I trasgressori saranno puniti con ammenda fino ad € 600,00 (seicento) ed immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua, fatti salvi e riservati eventuali ricorsi alle Autorità competenti.

Il Comune si riserva il diritto di risarcimento di ogni maggiore danno e ogni altra ragione ed azione in sede civile e penale.

ART. 13 - Interruzione del servizio

Il Comune non assume alcuna responsabilità e l'Utente non può chiedere alcun indennizzo per eventuali interruzioni del servizio o per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o per necessità di lavori di manutenzione e/o ripristino della rete o per insufficiente disponibilità d'acqua. Per quest'ultimo caso, il Comune si riserva il diritto di ridurre l'orario di erogazione sia di giorno che di notte. Pertanto, le utenze che per la loro natura o esigenze richiedono una continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva mediante impiego di serbatoi e pompe.

ART. 14 - Tariffa e periodicità di pagamento

La tariffa del servizio di approvvigionamento è composta da una quota fissa, detta canone annuo, e da una quota variabile, commisurata al consumo rilevato.

Contribuiscono a determinare il **canone annuo**, che verrà fissato con delibera di Giunta Comunale, le seguenti voci:

- spese per manutenzione ordinaria e straordinaria;
- fornitura contatore e diritto di allacciamento;
- spese di gestione tecnica ed amministrativa;
- eventuali altri oneri sostenuti dal Comune.

Il canone annuo fissato dovrà essere pagato anche se l'immobile risulta chiuso, disabitato o abbandonato.

La fatturazione del canone avverrà **annualmente in unica soluzione** distinta da quella relativa ai consumi.

Per la determinazione della **quota variabile**, commisurata al consumo, si farà riferimento ad un prezzo dell'acqua così definito:

1. uso domestico: si applica una "tariffa base", il cui valore è quello definito nella Convenzione del Comune con l'AQP (Prot n. 9693 del 4 Maggio 2009) e successive modificazioni e/o aggiornamenti;
2. uso artigianale, industriale, zootecnico, agriturismo:
 - fino a 200 litri/giorno si applica la "tariffa base";
 - oltre 200 litri/giorno si applica la "tariffa base" maggiorata del 30%.

Il calcolo dei consumi va riferito a quello risultante dalla sommatoria delle letture effettuate semestralmente.

La fatturazione dei consumi avverrà tramite **ruoli semestrali**.

Ai fini della determinazione delle **eccedenze** nelle letture si provvederà con calcolo mediale.

ART. 15 - Ritardo – Mora – Rimborso

In caso di ritardo di pagamento oltre la scadenza indicata in bolletta è dovuto un interesse di mora pari al 2,5% dell'importo della bolletta non pagata, con un minimo di € 10,00 (dieci).

Per la sospensione e revoca della concessione dovuta a morosità si applica l'art.8 del presente Regolamento.

La sospensione della provvista di acqua non esonera parte del pagamento della rata dovuta o di quelle successive fino all'estinzione degli obblighi assunti con il contratto di concessione.

L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa. L'Utente al quale è stato chiuso il contatore per morosità, per rimuovere le condizioni che hanno promosso il provvedimento dovrà versare un importo pari ad € 100,00 (cento).

L'Utente che segnali formalmente e tempestivamente un'errata fatturazione può sospendere i pagamenti in attesa dei relativi accertamenti da parte del Comune che dovranno concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. Qualora quest'ultima sia ritenuta infondata, l'Utente sarà tenuto al pagamento di quanto fatturato oltre agli interessi di mora per il ritardo maturato. In caso contrario, il Comune avrà cura di rettificare la fattura con una nuova emissione da recapitare all'Utente e dando contemporanea comunicazione di rettifica all'Ufficio di Ragioneria.

Qualora l'Utente sia destinatario di rimborsi per somme indebitamente versate, da parte dell'Amministrazione sono dovuti gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.

Considerata l'antieconomicità dell'operazione, gli importi relativi a consumi inferiori a € 5,00 (cinque) non verranno iscritti a ruolo e non si farà luogo a bollettazione. Gli stessi importi verranno riportati a conguaglio nella successiva bolletta. Parimenti, non si darà luogo a rimborso per somme di importo irrisorio fino a € 5,00 (cinque) e verranno conguagliati nella prima fatturazione utile.

TITOLO II – NORME PER GLI IMPIANTI

ART. 16 - Installazione delle condutture

I lavori per la realizzazione delle opere di presa e la posa in opera delle tubazioni relative della rete di distribuzione fino al contatore, saranno eseguite ad esclusiva cura del Comune o da Ditta autorizzata, a spese dell'Utente.

A seguito della presentazione della domanda di allacciamento, l'Ufficio Tecnico Comunale redige un preventivo di spesa relativo ai lavori da eseguire, calcolato in base ai prezzi correnti sia per il materiale, sia per la manodopera, sia per l'IVA e ne consegnerà copia al richiedente.

Tale importo dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale, direttamente o a mezzo conto corrente postale. Il rilascio di regolare fattura da parte del Comune avverrà soltanto su richiesta contemporanea al versamento.

ART. 17 - Impianti di pompaggio

E' vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali prima e dopo l'apparecchio di misurazione. Le imprese installatrici, per l'eventuale posa in opera di tali pompe, dopo l'apparecchio misuratore, sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte, sezionando la condotta con opportuno serbatoio di accumulo e utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte sì da realizzare un disconnettere fisico.

ART. 18 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione delle derivazioni

L'Utente deve provvedere affinché siano preservate da manomissioni o da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione del tratto che corre lungo la sua proprietà, in caso di accertata responsabilità per danni ivi provocati è tenuto a rimborsare le spese di ripristino e riparazione. In particolare, egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono, comunque, a carico dell'Utente le spese di riparazione e manutenzione.

ART. 19 - Prescrizioni e collaudi

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione sono eseguite a cura e spese dell'Utente.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo crede opportuno (Legge 46/90). Sono, comunque, da osservarsi le norme stabilite nei seguenti articoli.

ART. 20 - Installazione delle condutture

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, debbono essere messe in opera a profondità non inferiore a cm 50 dal piano terra a sufficiente distanza ed a quota superiore ai canali di acqua di rifiuto. Nell'interno degli stabili le

tubazioni devono essere collocate in posizione tale da non potere essere danneggiate e non in vicinanza di superfici riscaldate. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate. Nessun tubo dell'impianto potrà sottopassare fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

ART. 21 - Collegamenti impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili miscelate a sostanze estranee. E' comunque vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggianti.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

ART. 22 - Impianti interni di sollevamento acqua

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

ART. 23 - Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ART. 24 - Funzionamento degli impianti interni

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti. In caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere esonerato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 25 - Vigilanza sugli impianti

Per l'effettuazione delle verifiche all'impianto di erogazione e agli apparecchi misuratori, l'Utente deve consentire l'accesso nei propri locali ai dipendenti inviati dal Comune.

I dipendenti hanno pertanto la facoltà di accedere, previo avviso, nella proprietà privata sia per le periodiche verifiche sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità degli impianti del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento e ai fatti contrattuali. In caso di opposizioni o di ostacoli, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente la erogazione dell'acqua sino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte degli Utenti.

Resta, altresì, salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

Tutti gli apparecchi di misurazione dell'acqua non possono essere spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti o altro personale autorizzato. Gli stessi saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia punzonato dal Comune.

TITOLO III - APPARECCHI DI MISURA

ART. 26 - Tipi di apparecchi di misura

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della fornitura e comunque la loro capacità di misura non può essere inferiore a 9.999 mc.

Gli apparecchi di misura saranno forniti dal Comune e collocati da personale autorizzato, a spese dell'Utente e rimangono di proprietà del Comune. Il Comune ne assicura la manutenzione, verso il pagamento di un nolo e si riserva in ogni momento la facoltà di sostituirli, senza obbligo alcuno di preavviso e giustificazione. L'Utente è responsabile di qualunque manomissione, guasto, furto, rottura del sigillo apposto al contatore e di ogni altra parte di tubazione ricadente nella sua proprietà.

Qualora per incuria o negligenza grave dell'Utente si dovesse procedere alla **sostituzione** del contatore danneggiato, il Comune, previo verbale di contestazione da parte del personale comunale, vistato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico e notificato all'interessato, vi provvederà a spese dell'Utente. Il relativo importo verrà addebitato all'Utente con la prima fatturazione utile.

ART. 27 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo e di facile accesso agli agenti del Comune. Prima dell'apparecchio di misura, dovrà essere collocato, a spese dell'Utente, un passante a capelletto, una valvola di ritegno per impedire il ritorno in rete, e dopo il contatore un rubinetto di arresto e un giunto dielettrico per l'interruzione della conduttività elettrica in condotta. Di norma il misuratore ed il rubinetto di arresto verranno installati in una nicchia, con sportello di protezione munito di serratura a chiave universale da collocarsi a cura e spese dell'Utente, realizzata nel muro perimetrale in modo tale che gli addetti abbiano libero accesso per effettuare la lettura del contatore. Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del misuratore a spese dell'Utente qualora esso per modifiche dei luoghi venga a trovarsi in posto poco adatto alle verifiche e alla conservazione dell'apparecchio. L'Utente ha l'obbligo di mantenere pulite e sgombre le nicchie dei misuratori e deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Gli apparecchi di misura non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente a mezzo dei suoi dipendenti o altro personale autorizzato. Tutti gli apparecchi saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia punzonato a cura del Comune.

ART. 28 - Guasti agli apparecchi

Nel caso di guasti o danni, l'Utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Comune entro 24 ore affinché si possa accertare se vi siano responsabilità di terzi.

ART. 29 - Verbale di posa

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dal personale autorizzato e controfirmato dall'Utente su modulo a stampa predisposto dal Comune, nel quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio, il numero di matricola e l'eventuale consumo registrato dall'apparecchio. Detto verbale deve essere riconsegnato al Comune a completamento dei lavori di allacciamento affinché si possa provvedere all'apposizione dei sigilli.

ART. 30 - Lettura dei misuratori

La lettura degli apparecchi viene eseguita con periodicità **semestrale**. Qualora per causa dell'Utente più volte avvisato, non sia possibile eseguire la lettura periodica del misuratore e tale evento torna a verificarsi in più periodi successivi, viene disposta la chiusura della presa dell'impianto la quale

potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura, e previo pagamento dei diritti dell'intervento da stabilire con atto del Dirigente. I consumi rilevati al momento della lettura stessa, saranno contabilizzati come se accertati nel semestre in cui è effettuata la lettura anche con riferimento alle eventuali eccedenze rilevate. Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, delle letture supplementari.

ART. 31 - Irregolarità di funzionamento del misuratore

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del misuratore o l'arresto dello stesso, il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e sino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei tre periodi precedenti o susseguenti a quello di dubbio funzionamento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 - Affidamento a terzi della gestione di rete

Il Comune si riserva di affidare la gestione completa dell'Acquedotto Rurale a Società o Ditte individuali a seguito dell'effettuazione di una gara.

ART. 33 - Forniture in edifici distanti dalla condotta principale

Il Comune si riserva di accordare la concessione anche nel caso di edifici che non fronteggiano la condotta principale, sempre che l'immobile sia regolarmente accatastato ed in regola con la vigente normativa edilizia, come già definito dall'art. 3.

Secondo le modalità di cui all'art. 16, i lavori per la realizzazione delle opere di presa e la posa in opere delle tubazioni relative della rete di distribuzione fino al contatore, saranno eseguite ad esclusiva cura del Comune o da Ditta autorizzata, **a spese dell'Utente**. La spesa preventiva dovrà essere anticipata, salvo conguaglio al termine dei lavori.

L'impianto effettuato, le tubazioni, gli apparecchi necessari per la presa d'acqua fino al contatore compreso, divengono e rimangono di esclusiva proprietà del Comune, benché pagati dall'Utente.

In ogni caso, se per servire l'Utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario (*servitù di acquedotto*) e l'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni di Enti Pubblici.

ART. 34 - Controversie

Ai sensi della Legge n. 1034 del 6/12/71 spetta al TAR la giurisdizione esclusiva in materia. Le competenze concernenti il pagamento del canone ed altri corrispettivi appartiene all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Nell'ipotesi di contenzioso lo stesso dovrà aver luogo davanti alle Commissioni Tributarie.

ART. 35 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività dell'atto che lo approva.